

# CAPACITÀ DEL MINORE E TESSERAMENTO SPORTIVO

**Alessandra Langella**

Ph.D. - Assegnista di Ricerca nell'Università di Perugia

## Abstract

Con un recente intervento il legislatore ha previsto che la volontà dell'atleta minorenni sia considerata al momento del tesseramento sportivo, richiedendo il suo assenso. Il dato normativo ammette che non possano essere più solamente i genitori, nell'esercizio delle loro prerogative, a determinare l'ingresso degli adolescenti nell'ordinamento sportivo; tuttavia, ci si interroga sulle modalità più adeguate e sul corretto strumento (assenso o consenso?) attraverso il quale consentire loro l'esercizio di una scelta autonoma.

L'articolo indaga sugli eventuali ostacoli a prestare il consenso da parte del minore, i quali risultano legati alla disciplina della loro ridotta capacità d'agire. Attraverso un'analisi delle fonti internazionali ed europee, con uno sguardo comparativo alle esperienze nazionali, si arriva alla conclusione che la capacità d'agire non può essere un limite all'esercizio dei diritti ritenuti fondamentali, compreso quello allo sport. La (in)capacità d'agire del minore deve essere letta nel rispetto dei diritti costituzionali con la conseguenza che gli adolescenti, pur essendo considerati vulnerabili e meritevoli di protezione, hanno il diritto di scegliere di partecipare all'attività sportiva in modo diretto. Il risultato è che, a dispetto del dettato normativo, deve ritenersi che il minore presti un vero e proprio consenso al momento del tesseramento.

Parole chiave: Tesseramento sportivo, Minori, Capacità d'agire, Diritti fondamentali, Consenso

---

## Abstract

*Recently, the Italian legislator has provided that the will of the under-18 athlete should be considered at the time of sport enrolment, requiring his or her assent. The law requires that cannot be only the parents, in the exercise of their prerogatives, who determine the involvement of adolescents into the sport legal system; however, the issue is about the most appropriate instrument (assent or consent?) through which allow them to exercise an autonomous choice. The article investigates possible obstacles to express their consent by minors, which are linked to the regulation of their reduced capacity to act. Through an analysis of International and European sources, with a comparative look at national experiences, the focus is that limited capacity to act cannot be a limitation to the exercise of rights considered fundamental, including the right to sport.*

*The minor's (in)capacity to act must be read in accordance with constitutional rights: adolescents, although considered vulnerable and deserving of protection, have the right to directly choose to participate in sport activity. The conclusion*

*is that, in spite of the legal dictate, the minor expresses a genuine consent at the time of registration.*

Keywords: Sport enrolment, Minors, Capacity to act, Fundamental rights, Consent

## 1. Il fenomeno della partecipazione dei minori alle attività sportive

Nel 2018, il fenomeno della pratica sportiva in Italia registrava un numero di atleti e praticanti pari a 12,8 milioni.<sup>1</sup> Tra questi, 4,6 milioni risultavano tesserati al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).<sup>2</sup> Una forte concentrazione delle iscrizioni riguardava l'attività sportiva giovanile: nello specifico, il 54,8% apparteneva alla categoria generale under 18 e il maggior numero di atleti tesserati<sup>3</sup> delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) risultava concentrato nell'età 8-13 (32,3%). Ciò significa che tra tutti gli atleti tesserati circa 1 su 3 era in questa fascia d'età;<sup>4</sup> mentre dai 14 ai 17 anni il valore percentuale scendeva al 14,3 e all'8,2 con riguardo ai minori di età uguale o inferiore ai 7 anni.

Nel 2021 ogni cento persone che praticano sport in modo continuativo 10,2 sono bambini con più di tre anni. Il rapporto cresce a 38,8 quando si considerano i piccoli che frequentano la scuola primaria (6-10 anni), e a 45,7 per i ragazzi di 11-14 anni, mentre c'è una flessione nella fascia d'età 15-17 (42,3).<sup>5</sup> A seguito dell'emergenza sanitaria, l'attività sportiva ha subito una forte contrazione sia in termini di esercizio dell'attività sportiva (i dati del 2021 attestano un calo della pratica sportiva continuativa tra i più giovani e un aumento della loro sedentarietà<sup>6</sup>) sia con riguardo ai tesseramenti<sup>7</sup>. I tesserati sono scesi di un milione e 760

<sup>1</sup> Report del 2018 del CONI, "I numeri dello sport" pubblicato su <https://www.coni.it/it/i-numeri-dello-sport.html>.

<sup>2</sup> Il CONI (<https://www.coni.it/it/coni.html>) è la Confederazione delle Federazioni Sportive nazionali (FSN) e delle Discipline Associate (DSA) (Art. 1 Statuto del Comitato olimpico nazionale italiano). È autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale (Art. 2). Fondato il 9 e 10 giugno del 1914 a Roma in via permanente, oggi il CONI è presente in 105 Province, 19 Regioni e 2 Province Autonome, riconosce 45 Federazioni Sportive Nazionali, 18 Discipline Associate, 15 Enti di Promozione Sportiva Nazionali, 19 Associazioni Benemerite.

<sup>3</sup> Atleti tesserati sono coloro che vengono registrati a livello centrale dalle Federazioni Sportive e dalle Discipline Associate nella categoria di tesseramento generalmente denominata "Atleti" (Glossario del Report del 2018 del CONI, p. 44 (vedi nota 2)).

<sup>4</sup> Dati ricavati dal Report del 2018 del CONI sopra citato.

<sup>5</sup> Dati ISTAT del 2021, Aspetti della vita quotidiana: Sport - età dettaglio, <http://dati.istat.it/>

<sup>6</sup> G.C. Blangiardo, *I numeri dello sport dopo il Covid 19. Da dove ripartiamo*, 14 luglio 2022, [https://www.coni.it/images/numeri\\_dello\\_sport/SPORT\\_14lug\\_v8.pdf](https://www.coni.it/images/numeri_dello_sport/SPORT_14lug_v8.pdf).

<sup>7</sup> R. Cippitani, C. Torres Assiego, Derecho a la práctica del deporte y restricciones por razones de salud pública, in L.J. Sanchez-Mesa Martinez, M.A. Torres López (Dir.); Bombillar Sáenz F. M. (Coord.), Hábitos de vida saludables y lucha contra la obesidad: los retos del Derecho ante la salud alimentaria y la nutrición, Cizur Menor, Navarra, Thomson Reuter-Aranzadi, 2021, pp. 563-582.

mila<sup>8</sup> e 4,2 milioni sono gli iscritti alle FSN e DSA. Ad ogni modo, il numero degli sportivi d'età inferiore ai 18 anni che risulta tesserato resta alto sia nel 2019 che nel 2020: rispettivamente il 53,7 e 53,6 %.<sup>9</sup>

## 2. Tesseramento dei minori di età

Tralasciando qualsiasi riferimento alle diverse ricostruzioni di dottrina che si sono prospettate nel tempo relativamente alla natura giuridica del tesseramento sportivo,<sup>10</sup> esso è oggi definito come “l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva (EPS)”.<sup>11</sup> Il tesseramento è un atto di natura contrattuale-associativa mediante il quale il soggetto aderisce ad un’associazione che è affiliata ad un’altra associazione (la Federazione) ed entra a far parte dell’ordinamento sportivo acquisendo lo *status*<sup>12</sup> di atleta, diventando perciò titolare di una serie di diritti<sup>13</sup> e doveri<sup>14</sup>. Perciò, in via abituale esso avviene per mezzo dell’associazione o società sportiva per volontà della persona interessata, alla quale viene conferita l’abilitazione all’esercizio dell’attività sportiva nelle competizioni e manifestazioni organizzate dalla Federazione sportiva<sup>15</sup> nazionale o internazionale e dagli Enti di promozione sportiva. In questo senso, il

<sup>8</sup> Rapporto del 2019-2020 del CONI “I numeri dello sport”.

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 16.

<sup>10</sup> Circa la natura giuridica del tesseramento nel corso degli anni si sono contrastate due ricostruzioni. La tesi “pubblicistica” che ritiene il tesseramento quale provvedimento amministrativo di ammissione e le norme federali che governano la materia del tesseramento dovrebbero riconoscerci come norme di azione dal momento che viene attribuito un potere all’amministrazione circa presupposti e modalità di esercizio, con la conseguenza che in capo al soggetto dovrebbe configurarsi un interesse legittimo. La ricostruzione “privatistica” ha invece qualificato il tesseramento come atto di esercizio dell’autonomia negoziale. In giurisprudenza è prevalsa la tesi “pubblicistica” (Cass. civ., Ss.Uu., 9 maggio 1986, n. 3091).

<sup>11</sup> Art. 6 decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86) recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

<sup>12</sup> In dottrina, come sottolineato da A. De Silvestri, *La disciplina del tesseramento e del vincolo sportivo*, in C. Alvisi (a cura di), *Il Diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Milano, 2006, pp. 77-91, è stato dai cultori del diritto pubblico sostenuto anche un paragone tra tesseramento e cittadinanza.

<sup>13</sup> Articolo 15, comma 2 del d. lgs. 2021, n. 36, “Il tesserato ha diritto di partecipare all’attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell’associazione o dalla società sportiva cui è associato”.

<sup>14</sup> Articolo 15, comma 3 del d. lgs. 2021, n. 36, “Gli atleti tesserati, nell’esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza”.

<sup>15</sup> Come riporta A. Simone, *Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico*, Torino, 2021, p. 17, è alla fine dell’Ottocento (malgrado fosse ancora prevalente l’aspetto militare della attività fisica rispetto a quello di svago o agonistico) che cominciano a costituirsi le federazioni di settore (Unione velocipedistica italiana (1885), Canottaggio (1888), Calcistica (1889), Unione podistica (1897), Federazione Italiana Giuoco Calcio (1898)) con la conseguente apertura di un più ampio scenario di una cultura del fisico in Italia.

tesseramento diventa un presupposto per l'atleta che intende esercitare l'attività sportiva riconosciuta e tutelata dall'organizzazione, per partecipare alle competizioni ufficiali e alle gare, oltre che per ottenere il riconoscimento dei risultati della prestazione, fermo restando che l'esercizio dell'attività sportiva resta libero.<sup>16</sup>

D'altra parte, il tesseramento comporta il rispetto delle regole della comunità sportiva e l'assoggettamento alle sanzioni disciplinari in caso di inadempimento.

Ogni Federazione da sempre regola in modo autonomo l'accesso dello sportivo, e nei Regolamenti e negli Statuti<sup>17</sup> indica i presupposti, le condizioni, limiti e doveri, e modalità dell'iscrizione. In questo senso, sui siti sono spesso pubblicate guide pratiche oltre che moduli e domande di tesseramento, anche per gli atleti di minore età.

Uno studio dei modelli di tesseramento adottati dalle Federazioni conferma che per questa categoria di sportivi ancora perdura una regolamentazione endofederale non univoca. Di questo aspetto già da tempo ci si lamentava,<sup>18</sup> e malgrado sia stata di recente adottata una norma con valenza generale,<sup>19</sup> nella pratica perdura una certa disarmonia.

Ciò è evidente, ad esempio, dal momento che in alcuni modelli viene ancora richiesto il consenso di entrambi i genitori al tesseramento del minore<sup>20</sup> mentre in altri casi è prevista la sottoscrizione di uno solo di essi.<sup>21</sup> Lo scenario di fatto rievocerebbe la controversia circa la natura dell'iscrizione allo sport del minore da parte dei genitori come atto di straordinaria o ordinaria amministrazione<sup>22</sup> malgrado il recente dato normativo ne avrebbe chiarito la natura

---

<sup>16</sup> Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/18/21G00043/sg>).

<sup>17</sup> Cfr. ad esempio l'Articolo 1 dello Statuto Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), <https://www.figc.it/media/129106/statuto-figc-commissario-ad-acta-2-dicembre-2020.pdf>, secondo il quale “I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, (corsivo aggiunto) dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento federale. Si cfr. altresì l'Art. 3 (lett. f) dello Statuto il quale dispone che al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, tra le altre funzioni, quella di disciplinare l'affiliazione alla FIGC di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone (corsivo aggiunto)”.

<sup>18</sup> S. Pellacani, Le incertezze del tesseramento sportivo minorile, in *Famiglia e Diritto*, 6, 2019, p. 635.

<sup>19</sup> Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36.

<sup>20</sup> Ad esempio, nel “Modello T1 nuovo tesserato 2022-2023” della FIS (Federazione Italiana Scherma), consultabile sul sito <https://fegerscherma.it/tesseramento/>, nel caso di tesseramento del minore è richiesta la “firma di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o di chi la esercita in esclusiva o di chi ne fa le veci”.

<sup>21</sup> Ad esempio, nel modulo di richiesta per il tesseramento di minorenni alla FISE. Anche nella scheda di tesseramento degli atleti predisposto dalla Federazione Pugilistica Italiana, [https://www.fpi.it/images/phocadownload/AFF2022/6\\_Tesseramento\\_atleta\\_AOB\\_2022\\_EDIT.pdf](https://www.fpi.it/images/phocadownload/AFF2022/6_Tesseramento_atleta_AOB_2022_EDIT.pdf).

<sup>22</sup> In questo senso, L. Leidi, Sport: il tesseramento (anche se del minore) è atto di ordinaria amministrazione, in *Persona e Danno*, 19 gennaio 2016; L. Santoro, Il tesseramento minorile, in *Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Palermo*, I, 2, 2008, sez. 1, pp. 51-65. Tuttavia, nella riforma dell'art. 39, comma 2, delle Norme Organizzative interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio (NOIF) il tesseramento è un atto di ordinaria amministrazione quando è annuale, mentre richiede la firma di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale quando è pluriennale.

ordinaria ammettendo che la richiesta può essere compiuta *disgiuntamente* da ciascuno di essi.<sup>23</sup>

Inoltre, anche dopo che il legislatore ha previsto che “il minore che abbia compiuto i 12 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso” (articolo 16, comma 2, del d.lgs. 36 del 2021) (norma poi modificata dal d. lgs. del 5 ottobre 2022, n. 163 che ha innalzato la soglia a 14 anni (art. 7)), le Federazioni hanno continuato a predisporre modelli di tesseramento nei quali manca una sezione dedicata a raccogliere la manifestazione della volontà dell’atleta minore,<sup>24</sup> non consentendo di fatto una valorizzazione del suo diritto.

Dunque, la prassi dimostrerebbe che permane una certa resistenza a considerare il diritto del minore ad esprimere la propria volontà. Il tema del diritto di scelta del minore si ripropone in altri settori: l’ambito delle scelte relative all’attività terapeutica<sup>25</sup> e alla ricerca scientifica; alla materia del consenso al trattamento dei dati personali<sup>26</sup> e, da ultimo, alla problematica del

---

<sup>23</sup> Ciascun genitore ha il potere di compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione (art. 320 c.c.) mentre per quelli di straordinaria amministrazione i genitori devono agire congiuntamente. L’art. 16, co.1, del d. lgs. 2021 n. 36 riconosce la natura ordinaria dell’atto disponendo che “la richiesta di tesseramento del minore [...] può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile”.

<sup>24</sup> Si guardi ad esempio il modello di tesseramento pubblicato in data 21 giugno 2022 dalla FIR (Federazione Italiana Rugby), [https://www.federugby.it/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_view&gid=105&Itemid=413](https://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=105&Itemid=413), ove viene richiesta la firma del dichiarante esercente la responsabilità genitoriale o del tutore senza alcuno spazio per la dichiarazione del minore. Anche nella scheda di tesseramento della FIS (Federazione Italiana Scherma), che pure è stata pubblicata il 4 luglio 2022, manca una sezione per raccogliere l’assenso dell’atleta under 18 (per i riferimenti alla sezione del sito vedi nota 18). Lo stesso avviene nel “Modulo per la richiesta di tesseramento di minore alla F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) da consegnare all’ente affiliato o aggregato presso i cui impianti sportivi il richiedente intenda praticare sport equestri” ([https://www.fise.it/images/Affiliazioni/2022/Richiesta\\_di\\_tesseramento\\_FISE\\_under\\_18\\_def\\_2022.pdf](https://www.fise.it/images/Affiliazioni/2022/Richiesta_di_tesseramento_FISE_under_18_def_2022.pdf)) e nel modulo di rinnovamento del tesseramento alla FIT (Federazione italiana Tennis) 2022-2023 ([https://www.federtennis.it/media/FIT/Federtennis/Tornei\\_e\\_Classifiche/Campionati\\_Nazionali/2021/207\\_2\\_2\\_Modulo\\_rinnovo\\_tesseramento\\_cartaceo.pdf](https://www.federtennis.it/media/FIT/Federtennis/Tornei_e_Classifiche/Campionati_Nazionali/2021/207_2_2_Modulo_rinnovo_tesseramento_cartaceo.pdf)).

<sup>25</sup> L’articolo 3 della legge 219/2017 accomuna agli effetti del consenso gli interdetti giudiziali, gli inabilitati e i soggetti beneficiari di amministrazione di sostegno con i minori stabilendo che la loro volontà è validamente manifestata dal rappresentante legale.

<sup>26</sup> Il Regolamento generale sulla protezione dei dati ((UE)2016/679) ha in parte regolato la materia inserendo nell’articolo 8 una norma secondo la quale qualora si applichi il consenso quale condizione di liceità del trattamento, per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

rispetto del suo volere nella scelta di somministrazione della vaccinazione anti Covid-19 nel caso di contrasto con i genitori.<sup>27</sup>

In questa sede, il problema viene analizzato rispetto al suo ingresso nell'ordinamento sportivo, agli eventuali ostacoli legati alla sua condizione giuridica, al valore della sua scelta e alle modalità più adeguate ad ottenerla.

### 3. Incapacità di agire come limite all'attività negoziale del minore

L'ostacolo principale al riconoscimento al minore del diritto di esprimere formalmente la propria volontà alla partecipazione alla vita delle organizzazioni sportive potrebbe essere costituito dalla disciplina sulla capacità di agire.

Infatti, la minore età ha tra le conseguenze giuridiche più rilevanti appunto l'incapacità di agire, come previsto dall'art. 2 c.c., e cioè l'inidoneità della persona ad esercitare direttamente i diritti di natura patrimoniale.

Detta impostazione deriva da una tradizione, risalente al diritto romano, che da un lato considera il minore del tutto incapace di curare i propri interessi e dall'altro individua nei genitori (inizialmente soltanto nel padre) gli unici soggetti titolari a definire detti interessi e a tutelarli.

Tuttavia, tale approccio appare superabile sotto diversi profili giuridici.

In primo luogo, la presunta incapacità d'agire dei minori non è un concetto così rigido e assoluto, come accade in ordinamenti giuridici diversi, in particolare europei.

Alcuni codici civili, come quello tedesco, distinguono l'età del minore per fasi, in modo da riconoscere capacità negoziali crescenti, anche se limitate, con l'aumentare dell'età.<sup>28</sup> A

---

<sup>27</sup> Il Comitato nazionale per la bioetica si è occupato della tematica col parere "Vaccini anti-Covid-19 e adolescenti", 29 luglio 2021, [https://bioetica.governo.it/media/4286/vr\\_p143\\_2021\\_vaccini-anti-covid-19-e-adolescenti.pdf](https://bioetica.governo.it/media/4286/vr_p143_2021_vaccini-anti-covid-19-e-adolescenti.pdf).

In giurisprudenza, *ex pluris*, Tribunale Monza, sez. IV, 22/07/2021; Tribunale di Firenze, sez. I, 15/02/2022 secondo cui "nel caso in cui sorga un contrasto tra i genitori sull'opportunità di sottoporre o meno a vaccinazione la figlia, deve essere preferito quello che meglio rappresenta gli interessi della minore. [...] Il Giudice ha ritenuto che fosse da preferire il padre, assecondando il medesimo la volontà della minore"; Tribunale di Verona, sez. I, 08/03/2022: "Se le minori hanno espresso chiaramente la loro volontà di sottoporsi alle vaccinazioni anti Covid, al fine principale, da esse riferito, di evitare le restrizioni alla libertà personale nella loro vita di relazione, tale prospettiva va sicuramente assecondata" (Massime non ufficiali); sul tema della volontà del minore nelle vaccinazioni v. R. Cippitani, *Participación de los menores a la vacunación*, in *Derecho de la integración*, 18, 2021, pp. 57-86.

<sup>28</sup> Nel diritto civile tedesco, solo i bambini fino a sette anni sono considerati totalmente incapaci (§ 104 BGB), mentre i minori tra i sette e i diciotto anni hanno una capacità limitata. Infatti, sono ammessi i contratti della vita quotidiana (§ 105a *Geschäfte des täglichen Lebens*), purché non costituiscano un grave pericolo per la proprietà o la persona ("einer erheblichen Gefahr für die Person oder das Vermögen des Geschäftsunfähigen"). Inoltre, sono validi i contratti conclusi, anche senza il consenso del genitore o del tutore, con denaro messo a disposizione da questi ultimi per essere utilizzato liberamente o per uno scopo specifico (§ 110 *Bewirken der Leistung mit eigenen Mitteln*).

questo proposito, esistono legislazioni molto avanzate come quella spagnola,<sup>29</sup> francese<sup>30</sup> o inglese.<sup>31</sup>

Tuttavia, anche nel diritto italiano, che segue più fedelmente l'approccio tradizionale, l'incapacità assoluta dei minori subisce deroghe: nei contratti di lavoro il minore può esercitare i diritti e le azioni relative, a cominciare dagli anni sedici, a meno che la legge preveda una età diversa (v. art. 2, comma 2, codice civile, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39; per quanto riguarda le ipotesi di età diverse v., per esempio, l'art. 324 co. 1, codice della navigazione); il minore acquista la piena capacità di agire a sedici anni sia per quanto riguarda il diritto d'autore (art. 108, l. 22 aprile 1941, n. 633) sia per i diritti sui brevetti per invenzione; l'emancipazione del minore infrasedicenne comporta che il minore acquisti la capacità di agire anticipata rispetto alla maggiore età (salvo alcuni atti: testamento (art. 591 c.c.) e donazione (art. 774, co. 2, c.c.)). Inoltre, si possono trovare norme che consentono ai minori di acquistare servizi della società dell'informazione<sup>32</sup>.

Nel diritto dei contratti e delle obbligazioni, la legge non prevede una incapacità totale del minore, ma istituisce diverse cautele, per evitare che il minore subisca un pregiudizio. Nel codice civile la disciplina dei vizi del contratto sanziona il contratto stipulato dal minore non con la nullità, ma con l'annullabilità (art. 1425 c.c.) e questa determina il venir meno delle attribuzioni al minore se non sono rivolte a suo vantaggio, incombando l'onere di provare il contrario sull'altra parte<sup>33</sup>. Il che conduce a ipotizzare che l'adesione di un minore ad una associazione sportiva difficilmente potrebbe avere conseguenze sotto il profilo della

---

<sup>29</sup> Particolarmente avanzato è l'approccio del Código civil spagnolo, modificato dalla legge 11 del 13 maggio 1981, che all'articolo 162 esclude dalla rappresentanza legale dei genitori gli atti relativi ai diritti della personalità del minore e tutti gli atti che il minore può compiere direttamente in conformità alla legge e alle sue condizioni di maturità. Inoltre, chi ha più di 16 anni può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi alla propria attività professionale (art. 164, ult. comma, c.c.).

<sup>30</sup> In giurisprudenza si ammette l'attività contrattuale dei minori in relazione agli atti della vita quotidiana (Civ. Ire, 3 giugno 1980, in Gaz. Pal. 1981, 1, 172) tra cui l'acquisto di beni di modesto valore per corrispondenza (TI Nîmes, 29 giugno 1982, in Recueil Dalloz 1983, 13, nota Pansier) e anche la partecipazione a un'associazione, la stipula di contratti da parte dell'artista minore, l'acquisto di attrezzature informatiche, ecc.

<sup>31</sup> Si veda ad es. il Sales of Goods Act 1979, sezione 3(2) che ammette la vendita dei beni necessari e cioè quelli adatti alla condizione di vita del minore e alle sue effettive esigenze. Secondo la giurisprudenza, questi beni e servizi includono, ad esempio, abbigliamento, cibo, spese per l'istruzione, a condizione che siano adeguati alle condizioni di vita e alle esigenze del bambino e a condizioni ragionevoli. Anche i contratti di lavoro e altri contratti vantaggiosi sono ammissibili. Si tratta, ad esempio, di contratti per l'utilizzo di carte di credito, per un servizio medico (*Gillick v W Norfolk and Wisbech Area Health Authority* (1986)); per una consulenza legale (*Helps v Clayton* (1864)); per la vendita di diritti d'autore (*Chaplin v Leslie Frewin (Publishers) Ltd* (1966)).

<sup>32</sup> Ad esempio, il decreto 2 marzo 2006, n. 145, dell'allora Ministero delle Telecomunicazioni ("Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo") considera il minore come possibile utente di servizi di comunicazione elettronica, stabilendo misure di tutela, tra cui il costo massimo dei servizi (si veda l'articolo 14, comma 2, del decreto che fissa il limite di prezzo a 2,75 euro).

<sup>33</sup> V. per es. Cass. civ., sez. II, sent., 7 luglio 2017, n. 16888.

restituzione, per esempio, del pagamento della quota di iscrizione, a meno di importi spropositati se sostenuti dal minore medesimo.

#### 4. Attività sportiva come diritto fondamentale

Al di là delle questioni legate al diritto dei contratti, nel caso in esame si è di fronte ad una ipotesi che riguarda l'esercizio di diritti fondamentali.

Infatti, l'attività sportiva costituisce l'oggetto di un diritto che può essere concepito come diritto fondamentale di per sé, o come collegato a diritti fondamentali quali il diritto di educazione, espressione, associazione, o il diritto alla salute<sup>34</sup>. Molte fonti giuridiche, a tutti i livelli, fanno riferimento allo sport e all'attività fisica in generale come a un diritto dell'individuo.

Tra gli altri, considerano esplicitamente l'attività sportiva come un diritto fondamentale: l'articolo 79 della Costituzione del Portogallo, l'articolo 16 della Costituzione della Grecia (paragrafo 9) e l'articolo 53, comma 2 della Costituzione della Lituania. Nella Costituzione del Regno di Spagna, l'articolo 43, terzo comma, stabilisce che le autorità pubbliche promuovono l'educazione alla salute, l'educazione fisica e lo sport. Questo permette di identificare lo sport come un diritto costituzionale,<sup>35</sup> anche tenendo conto della sua collocazione nel Titolo I della Costituzione sotto la voce "diritti fondamentali".<sup>36</sup>

In altre costituzioni più risalenti, il diritto all'attività sportiva non è previsto direttamente, ma oggi deriva dall'interpretazione di altre norme costituzionali.<sup>37</sup> È il caso della Costituzione italiana. La Corte costituzionale, in molte sentenze, riconosce il diritto all'attività sportiva attraverso altri diritti fondamentali come il diritto alla salute (art. 32 Cost.), la libertà di riunione e di associazione (artt. 17 e 18),<sup>38</sup> i diritti al lavoro (art. 4) e all'attività economica (art. 41),<sup>39</sup> la libertà accademica (art. 33).<sup>40</sup>

---

<sup>34</sup> Secondo T. Pensabene Lioni, *Il diritto allo sport: tra esigenza socialmente rilevante e interesse fondamentale della persona*, in *Diritto Amministrativo*, 2012, p. 416 e ss., questi sarebbero "diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti che pur essendo dotati di una propria autonomia concettuale costituiscono al contempo elementi *ontologicamente* connessi al fenomeno sportivo" (p. 428). V. anche M. Cimmino, *L'indisponibilità del diritto all'integrità fisica della persona umana in ambito sportivo e i limiti al rischio consentito*, in *Ius Humani Law Journal*, vol. 5, 2016, pp. 69-103.

<sup>35</sup> I. Agirreazkuenaga, *Intervención pública en el deporte*, Madrid, Civitas, 1ª ed., 1998, pp. 50-75.

<sup>36</sup> J. Bermejo Vera, *Derechos fundamentales, información y deporte*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, 51, 1997, pp. 65-94, <http://www.iusport.es/opinion/berme98.htm>.

<sup>37</sup> L. Cazorla Prieto, *Derecho del deporte*, Madrid, Tecnos, ed. 1, 1992, pp. 15-35. Tuttavia, una proposta di legge costituzionale introdurrebbe lo sport tra i valori tutelati dalla nostra Costituzione (art. 33) (v. nota 41).

<sup>38</sup> Corte costituzionale, sent. 12 marzo 1998, n. 50; Cass., sent. 18919/2005 e 21005/2006. Più recentemente, Corte costituzionale, sent. n. 160/2019, secondo la quale "nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, anche il sistema dell'organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell'individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che

Soprattutto la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana considera il diritto all'esercizio di un'attività sportiva tra i diritti fondamentali dell'essere umano (v. art. 2 della Costituzione italiana), come ad esempio nella sentenza n. 49 del 12 novembre 2011, in cui si afferma che l'autonomia dell'ordinamento sportivo è tutelata dagli artt. 2 e 18 della Costituzione, essendo indubbio che le associazioni sportive sono tra le più comuni "formazioni sociali" in cui l'essere umano sviluppa la propria personalità.

Inoltre, il diritto in questione è riconosciuto da strumenti internazionali, come la Carta internazionale dell'educazione fisica, dell'attività fisica e dello sport dell'Unesco.

Questo diritto è affermato in particolare per i bambini e gli adolescenti nella Convenzione dell'Unesco del 1989 (cfr. articolo 31).

Nel continente europeo, la Convenzione di Roma del 1950 non prevede esplicitamente un diritto allo sport, come le Costituzioni dello stesso periodo, ma il Consiglio d'Europa già nel 1975 ha adottato la "Carta europea dello sport per tutti", che riconosce il diritto di ogni individuo di praticare lo sport.<sup>41</sup>

Inoltre, la Corte europea dei diritti dell'uomo nelle sue sentenze afferma il diritto all'attività sportiva, anche per i detenuti,<sup>42</sup> nonché l'autonomia dell'ordinamento sportivo.<sup>43</sup>

Nel diritto dell'Unione Europea, che prevede una competenza sovranazionale in materia di sport (si veda l'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), almeno a partire dagli anni '80, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha affermato la libera circolazione degli sportivi,<sup>44</sup> anche nei periodi in cui questa libertà fondamentale non era riconosciuta a tutte le persone, ma solo ai lavoratori.<sup>45</sup>

---

assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18)" (punto 3.2.2.).

<sup>39</sup> Corte costituzionale, sent. 13/1961 e sent. n. 428/2008

<sup>40</sup> Corte costituzionale, sent. n. 114/1957. La proposta di legge costituzionale C. 3531-A approvata dall'Assemblea del Senato in un testo unificato (S. 2478 e abbinati) e di cui la Commissione Affari costituzionali della Camera ha concluso l'esame in sede referente nella seduta del 27 aprile 2022, senza apportare modificazioni al testo approvato dal Senato, interviene sull'articolo 33 della Costituzione per introdurre lo sport tra i valori tutelati dalla Carta fondamentale (dossier del 9 giugno 2022, <http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AC0594a.pdf>). Essa interviene sull'articolo 33 della Costituzione per introdurre lo sport tra i valori tutelati dalla Carta fondamentale aggiungendo un nuovo ultimo comma, ai sensi del quale "la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme".

<sup>41</sup> A. Gutiérrez, M. Bermejo, *El Consejo de Europa y el deporte*, in A. Palomar Olmeda, *El modelo europeo del deporte*, Barcelona, Bosch, 2002, pp. 17-76.

<sup>42</sup> V. Corte EDU, *Ramirez Sanchez c. Francia*, 2006, punto 137; *Epistenu c. Romania*, 2013, n. 65; *Enea c. Italia*, 2009.

<sup>43</sup> Corte EDU, Aliriza et al., 2020, punto 179.

<sup>44</sup> G. Mannucci, *Sportsperson*, in A. Bartolini, R. Cippitani, V. Colcelli (a cura di), *Dictionary of Statuses within EU Law (The Individual Statuses as Pillar of European Union Integration)*, Cham, Switzerland, Springer Nature, 1 ed., 2019, pp. 525-531.

<sup>45</sup> V. le sentenze della Corte di giustizia nelle cause 36/74 *Walrave* e 13/76 *Donà c. Montero*; v. anche Corte di giustizia, sent. 23 aprile 1991, C-41/90, *Höfner et Elser c. Macroton* e la famosa sentenza nel caso *Bosman*, C-413/95.

In conclusione, l'attività sportiva può essere considerata un diritto a sé stante che, inoltre, ha molte connessioni con altri diritti fondamentali. Soprattutto, come si è detto, si tratta di un diritto che attraversa tutte le “generazioni di diritti fondamentali”.<sup>46</sup>

## 5. Capacità dei minori di esercitare i diritti fondamentali

Se la partecipazione all'attività sportiva è un diritto fondamentale, bisogna chiedersi se il minore può esercitarlo direttamente, al pari di altri diritti non patrimoniali<sup>47</sup> come la libertà di pensiero, di associazione,<sup>48</sup> di istruzione, di religione.<sup>49</sup>

Infatti, la limitata capacità di agire di un minore alla quale si è fatto sopra riferimento deve essere letta nel rispetto dei diritti costituzionali. Alcuni contratti, anche se generalmente di valore modesto, sono la forma in cui si esprimono concretamente i diritti e le libertà del minore. Si pensi alla possibilità di viaggiare, di utilizzare un servizio pubblico, di assistere a uno spettacolo, di acquistare beni di natura personale (vestiti, cibo, libri, musica, giochi, video).

Soprattutto, la maggiore età non può essere considerata una preconditione per partecipare ai rapporti giuridici che riguardano l'esercizio dei diritti fondamentali dell'individuo.

I diritti fondamentali spettano a chi ha la capacità giuridica (art. 1 c.c.) e cioè a tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla loro età. Non è richiesta, invece, la capacità di agire che, a dispetto della formulazione generale dell'art. 2 c.c.,<sup>50</sup> non può essere interpretata nel senso di costituire un limite all'esercizio dei diritti ritenuti fondamentali per l'ordinamento giuridico.<sup>51</sup>

---

<sup>46</sup> A. Maniatis, *El derecho al deporte*, in *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, 21, 2018, pp. 178-191, <https://doi.org/10.17979/afdudc.2017.21.0.3277>.

<sup>47</sup> Si veda A. Sassi, *Derechos patrimonialmente neutros*, in M.I. Álvarez Ledesma, R. Cippitani, (coord.), *Diccionario analítico de Derechos humanos e integración jurídica*, Roma-México-Perugia, ISEG, 2013, pp. 213-219.

<sup>48</sup> V. Agenzia della Unione Europea per i Diritti Umani (FRA) e Corte Europea dei Diritti Umani, *Handbook on European law relating to the rights of the child*, Lussemburgo, 2015, par. 2.5 “Right to freedom of assembly and association”. Nel diritto francese, ad esempio, la giurisprudenza e la prassi amministrativa riconoscono il diritto del minore di aderire a un'associazione (dalla giurisprudenza del Tribunal de grande instance de la Seine del 13 febbraio 1965; si veda anche la sentenza della Cour de cassation che condanna un'associazione che aveva rifiutato di iscrivere un minore, Civ. 25 giugno 2002, in *Recueil Dalloz* 2002, p. 2539, con nota di Y. Chartier).

<sup>49</sup> V. l'articolo 303 del Codice civile svizzero e l'articolo 1886 del Codice civile portoghese. Si vedano anche molte sentenze di corti costituzionali, come la Corte costituzionale spagnola (STC, 141/2000, 29 maggio, BOE n. 156, 30 giugno 2000, ECLI:ES:TC:2000:141, par. 5).

<sup>50</sup> A. Sassi, *Equità e interessi fondamentali nel diritto privato*, Università degli studi di Perugia, 2006, p. 129 ss., spec. p. 137 ss.

<sup>51</sup> Cfr. A. Pizzorusso, *Delle persone fisiche*. Artt. 1-4, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca-Galgano*, Bologna-Roma, p. 149 s.; P. Barile, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Padova, 1953, p. 36; G. Abbamonte, *Età* (dir. pubbl.), in *Enc. dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, p. 94 ss.; P. Stanzione, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975, p. 307 ss.; S.P. Panunzio, *Capacità*. II) Diritto pubblico, in *Enc. giur.*, vol. V, Roma, 1988, p. 3; P. Stanzione, *I contratti del minore*, in *Europa e Diritto*

Per l'esercizio dei diritti fondamentali, pertanto, si ritiene che sia necessaria la capacità di intendere e di volere, ritenendosi irrilevante la capacità di agire dell'interessato.

Del resto, che il minore esercita direttamente i diritti personali è evidente in alcune discipline giuridiche, come la protezione dei dati personale, che è appunto considerato un diritto fondamentale (v. art. 8 della Carta UE). A tal proposito, l'art. 8 del GDPR, anche se con riferimento ai "servizi della società dell'informazione", stabilisce il diritto del minore di più di 16 anni (età che può essere ridotta a 13 anni e che normalmente è fissata a 14 anni, v. in Italia il comma 1, dell'articolo 2-*quinquies* del Codice della Privacy (d.lgs. 193/2006)) ad acconsentire al trattamento.

In particolare, soprattutto quando occorre prendere una decisione che lo riguarda, occorre dare ascolto al minore in base alla sua capacità di discernimento.

Quindi, quando i genitori o altri soggetti, non siano chiamati dalla legge a prendere decisioni che possano incidere sulla persona del figlio, il minore può esercitare le sue libertà costituzionali e assumere le necessarie decisioni, senza che debba accertarsi il grado di discernimento.

Rimane fermo il principio secondo il quale, l'esercizio dei diritti fondamentali può essere limitato, solo se e nella misura in cui ciò sia necessario a tutelare la salute psico-fisica del minore.

Pertanto, anche sulla base della più avanzata elaborazione dottrinale,<sup>52</sup> i minori devono essere ammessi ad esercitare direttamente i loro diritti fondamentali, tra i quali il diritto a svolgere un'attività sportiva e a partecipare pienamente alle formazioni in cui si svolge detta attività.

## 6. Consenso del minore

Se, come detto, la disciplina della capacità d'agire non può rappresentare un ostacolo perché il minore prenda parte alle formazioni sportive essendo questo un suo diritto fondamentale, occorre tuttavia valutare le modalità attraverso le quali può rappresentare il proprio volere.

In particolare, il consenso è lo strumento ordinato a tale scopo dal legislatore. Assicurare alla persona il governo delle scelte che la riguardano costituisce il presupposto di diritti fondamentali quali l'autonomia, rispetto dell'identità personale e della dignità umana e, come tali, spetterebbero a tutti, minore compreso.

Del resto, il consenso è ancorato ai diritti fondamentali tutelati nelle Costituzioni. Nel nostro ordinamento esso trova la base costituzionale negli articoli 2, 13 e 32, il quale tutela il bene della salute. In questo senso, il legame col diritto alla salute è forte perché la procedura

---

*Privato*, 4, 2014, p. 1237; Battelli, *Il trattamento dei dati nel prisma della tutela della persona minore di età*, in *Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2, 1, 2022.

<sup>52</sup> Su tutti v. A. Palazzo, *La filiazione*, in A. Cicu, F. Messineo, P. Schlesinger (dir.), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2013, *passim*.

di consenso è nata nel settore della pratica clinica e della ricerca medica.<sup>53</sup> Per questa ragione, il consenso alle cure mediche è previsto in numerose Carte (oltre che nel nostro art. 32, anche all'art. 7 della Costituzione della Finlandia e al paragrafo 2, comma 2, di quella tedesca). Inoltre, è disciplinato nella Costituzione svizzera (art. 118b, 2 (a), entrato in vigore il 7 marzo 2010) per la ricerca sugli esseri umani, e nelle leggi fondamentali di Bulgaria (articolo 29), Slovenia (articolo 18), Ungheria (articolo III, paragrafo 2) e Croazia (Costituzione del 1991, articolo 23) è elevato a condizione per la sperimentazione medico-scientifica.<sup>54</sup>

Il riferimento alle Costituzioni così come le fonti sovranazionali<sup>55</sup> confermano che il consenso è espressione di un diritto universale. In questa direzione, le norme internazionali in tema di tutela dei diritti dei minori riconoscono al bambino il diritto di esprimere la propria scelta sulle questioni che lo riguardano.

In particolare, l'importanza di valorizzare la volontà del minore, tenuto conto dell'età e della sua maturità, trova precisi riferimenti normativi nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (Art. 12)<sup>56</sup> e nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE ma anche in altri documenti (v. ad es. le Linee Guida per una giustizia amichevole del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 2010, (regole IV/D/1, 2 e 3)).

In particolare, ai sensi dell'art. 24, par. 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea quando bisogna prendere una decisione che lo riguarda, occorre dare ascolto al minore in base alla sua età e maturità e capacità di discernimento.<sup>57</sup>

<sup>53</sup> La questione del consenso è cruciale anche per l'attività delle biobanche di ricerca. Si veda: R. Cippitani *et al.*, *L'istituzione di una biobanca di ricerca: questioni etico-giuridiche. Il caso della biobanca dell'Umbria*, in *Diritto e processo / Derecho y Proceso / Rights and Remedies*, 2020, pp. 53-96.

<sup>54</sup> Il consenso volontario dell'individuo all'attività di ricerca scientifica ha assunto rilevanza giuridica solo dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Si ritiene che il primo documento che vi ha fatto riferimento elevandolo a requisito essenziale della ricerca medica sia stato il cosiddetto "Codice di Norimberga" del 1947.

<sup>55</sup> La Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina sottoscritta il 4 aprile 1997 ad Oviedo, quale primo trattato internazionale riguardante la bioetica, prevede la regola generale che "un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso" (Articolo 5).

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, è prescritto che nell'ambito della medicina e della biologia deve essere rispettato il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge.

<sup>56</sup> Adottata e aperta alla firma dall'Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989. La convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 135 ([https://www.minori.gov.it/sites/default/files/Convenzione\\_ONU\\_20\\_novembre\\_1989.pdf](https://www.minori.gov.it/sites/default/files/Convenzione_ONU_20_novembre_1989.pdf)).

<sup>57</sup> Si veda ad esempio Corte di giustizia, sent. C-491/10 PPU, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga c. Simone Pelz*, ECLI:EU:C:2010:828, par. 60, in cui si afferma che l'art. 42 del Regolamento n. 2201/2003 non può

Il che vale specificamente in materia di trattamento sanitario dal momento che il consenso o dissenso al trattamento di un minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale, i quali però devono tenere conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, avendo come scopo la tutela della salute e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità (art. 3, co. 1 e 2, legge n. 219/2017).

Senza altro ciò conta anche nei procedimenti giudiziari (v. l'art. 336-*bis* c.c.) nei casi di disaccordo dei coniugi (v. l'art. 145 c.c.); nell'adozione e nell'affidamento (art. 10. co. 5, art. 25 co. 1; art. 45 co. 2, legge sull'adozione); nel caso di separazione o divorzio (art. 337-*octies*) e in materia di assunzione del cognome in caso di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio (art. 262 c.c.). Inoltre, l'art. 315-*bis* c.c., intitolato ai "Diritti e doveri del figlio", nel suo terzo comma stabilisce "Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano".

Il diritto ad essere ascoltato vale nei confronti dei genitori nell'ordinario svolgersi dei rapporti familiari.

Inoltre è implicitamente riconosciuto dal diritto italiano quando si prescrive che i genitori, nell'adempimento dei loro obblighi, tengano conto delle "capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni" dei figli (art. 147 c.c.).

In tale prospettiva la recente normativa in materia di tesseramento del minore (articolo 16 del D.lgs. 2021 n. 36) costituisce diretta attuazione di questo diritto all'ascolto. Esso si paleserebbe sia nel dato (v. comma 1) che la richiesta di tesseramento del minore sia presentata tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, ma anche nella condizione che impone che il minore che abbia compiuto i (oggi) 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso (v. il comma 2).

Con riguardo al primo aspetto, la richiesta che i genitori assecondino le ambizioni e le attitudini del minore conferma che quest'ultimo si trova su un piano di eguaglianza con i primi. Ciò pone in evidenza il carattere interlocutorio del criterio della responsabilità genitoriale (introdotto ufficialmente dalla Raccomandazione (84) 4 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa<sup>58</sup>), essendo i poteri attribuiti dalla legge ai genitori rivolti al compimento dei doveri cui sono tenuti nell'interesse dei loro figli, per la loro crescita e educazione. E in questo senso, anche lo sport, portando al confronto con l'altro, permettendo di sviluppare abilità sociali e relazionali e favorendo il rispetto delle regole e di valori come lealtà e correttezza è un'esperienza umana formativa e con un alto valore educativo.

In secondo luogo, la richiesta di assenso del giovane atleta al comma 2 è espressione di una partecipazione reale del minore nelle decisioni che riguardano i valori personali e la qualità

---

essere in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali e quindi va interpretato alla luce dell'articolo 24 della Carta.

<sup>58</sup> [https://www.minoriefamiglia.org/images/allegati/Doc\\_4.pdf](https://www.minoriefamiglia.org/images/allegati/Doc_4.pdf).

della sua vita. Del resto, negli ultimi decenni<sup>59</sup> lo *status* del minore ha conosciuto una profonda evoluzione a causa di una modifica prima ancora che giuridica, culturale. Si è passati dal considerarlo quale oggetto di tutela per il quale specifici obblighi di protezione erano posti a carico degli adulti, a persona titolare di diritti autonomi.

Ciò implica che in tutte le pratiche, compresa quella sportiva, i genitori devono tenere in considerazione le sue vocazioni e tendenze, ma anche che lo stesso sia coinvolto direttamente.

Tuttavia, sono previste regole specifiche al riguardo. In questo senso, la differenza rispetto a quando ad essere chiamati ad esprimere il proprio volere sono soggetti adulti è chiaro già nei termini usati dal legislatore: si parla difatti non di *consenso* quanto piuttosto di *assenso*.

Ciò è dimostrativo di una certa tendenza, prima ancora che giuridica di natura culturale, a sottovalutare il minore.

Ciò appare evidente, del resto, da una analisi *a contrario*. Nel tessuto normativo si parla di assenso dei genitori alle decisioni dei figli ogniqualvolta è la volontà dei minori ad essere privilegiata, come nel caso di interruzione della gravidanza della minorenni. In questo caso, la responsabilità genitoriale diventa quasi impalpabile<sup>60</sup> e il giudice tutelare può autorizzare l'aborto anche senza l'*assenso* dei genitori, o contro il parere di essi qualora, interpellati, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri difformi (v. art. 12 legge 22 maggio 1978, n. 194).

Lo stesso si può dire per le norme sui passaporti: la legge 21 novembre 1967, n. 1185 stabilisce che i minorenni possono ottenere il passaporto previo *assenso* dell'esercente la responsabilità genitoriale, o in mancanza, con l'autorizzazione del giudice tutelare (v. art. 3 lett. a).

D'altro canto, il riferimento all'*assenso* del minore si rintraccia in diverse fonti. Ad esempio, nella Dichiarazione di Helsinki,<sup>61</sup> si stabilisce che quando un potenziale soggetto di ricerca, incapace di dare il consenso informato, è in grado di dare l'*assenso* alle decisioni sulla partecipazione alla ricerca, è necessario che il medico cerchi tale assenso in aggiunta al consenso del rappresentante legalmente autorizzato dovendo altresì essere rispettato il suo eventuale dissenso (punto 29).

In dottrina, l'*assenso* è stato definito quale "acquiescenza"<sup>62</sup> o come "variazione del consenso" della persona che non avendo la capacità per dare un vero e proprio consenso informato dà il suo *assenso* per partecipare alla ricerca.<sup>63</sup>

---

<sup>59</sup> Tale cambiamento si fa emblematicamente coincidere con l'adozione della Convenzione del 20 novembre 1989.

<sup>60</sup> G. Magno, *Elementi di diritto minorile, la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nel diritto interno e internazionale*, Milano, 2019, p. 119.

<sup>61</sup> Reperibile in inglese su <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/>

<sup>62</sup> Royal College of Paediatrics, Child Health: Ethics Advisory Committee, *Guidelines for the ethical conduct of medical research involving children*, in *Archives of Disease in Childhood*, 2000, pp. 177-182.

<sup>63</sup> WHO, *Research ethics committees, Basic concepts for capacity-building*, 2009, [https://www.who.int/ethics/Ethics\\_basic\\_concepts\\_ENG.pdf](https://www.who.int/ethics/Ethics_basic_concepts_ENG.pdf).

Alcuni ritengono che l'assenso sia un processo prezioso che ha importanti conseguenze oltre che ripercussioni positive sui bambini<sup>64</sup> dal momento che ha lo scopo di garantire il rispetto dell'autonomia e del valore protettivo della persona, tanto da vederci "una sorta di copia o imitazione del consenso informato".<sup>65</sup> Per contro, altri sostengono che l'assenso dovrebbe essere rimosso<sup>66</sup> e che parlarne sia una contraddizione in termini in quanto se i minori non possono prestare il consenso allora la dichiarazione di volontà resta un atto di competenza esclusiva dei genitori.

Tuttavia, una presa di posizione così rigida mal si concilierebbe con i principi giuridici dettati in sede internazionale e sovranazionale (art. 12 Convenzione di New York; art. 6 Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del minore; Art. 24 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE; Principio 10 della Raccomandazione (84) 4; con riguardo specifico alla partecipazione alla ricerca scientifica Protocollo Addizionale alla Convenzione di Oviedo (art. 15) e in materia di sperimentazione clinica Regolamento (UE) 534/2016, (art. 32)).

## 7. Esercizio dei diritti del minore e tesseramento sportivo

La legge che ha regolato il tesseramento per l'atleta under 18 è coerente all'impianto generale che impone l'ascolto del minore.

Il legislatore, presumendo uno stato di coscienza e un'esperienza tali (capacità di discernimento) da esigere un atto di adesione al tesseramento disposto dai genitori, attribuisce tale potere a colui che abbia compiuto i 14 anni.

La soglia è fissata in modo aderente ad altre ipotesi: come avviene nella disciplina privacy (art. 2 quinquies del cod. privacy), per l'imputabilità penale (v. art. 97 c.p.), nel codice della strada (art. 115, co. 1, lett. a)), in materia di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori (art. 1 della legge 18 giugno 1986, n. 281)<sup>67</sup> e per la richiesta di rimozione dei contenuti nocivi dalla rete o dai social media.<sup>68</sup>

Tuttavia, si impongono alcune riflessioni.

Anche in considerazione delle possibilità e degli strumenti oggi a loro disposizione, è ragionevole credere che già prima di questo momento i minori abbiano una buona

<sup>64</sup> K. Oulton, F. Gibson, D. Sell, A. Williams, L. Pratt, J. Wray, *Assent for children's participation in research: why it matters and making it meaningful*, in *Child Care Health Dev.*, 42(4), 2016, pp. 588-597.

<sup>65</sup> N.A. Giesbertz, A.L. Bredenoord, J.J. Van Delden, *Clarifying assent in pediatric research*, in *European Journal of Human Genetics*, 22, 2014, pp. 266-269.

<sup>66</sup> P. Alderson, *Children's consent and 'assent' to healthcare research*, in *Law and Childhood Studies: Current Legal Issues*, 2012, pp. 174-189.

<sup>67</sup> Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

<sup>68</sup> L'art. 2 della legge del 29 maggio del 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" abilita il minore che abbia compiuto 14 anni (oltre all'esercente la responsabilità genitoriale) a presentare richiesta rivolgendosi ai gestori o se necessario al garante per la protezione dei dati personali.

comprensione delle questioni legate al tesseramento sportivo, con la conseguenza che sarebbe doveroso predisporre degli strumenti di tutela all'ascolto anche prima.

Al riguardo, si deve considerare che la posizione giuridica del minore cambia nel corso della sua crescita. Per questa ragione, un approccio disegnato intorno alla sua speciale condizione imporrebbe l'adozione di diverse forme di coinvolgimento e la predisposizione di una pluralità di modelli di consenso. Del resto, se il legale rappresentante non può che agire in piena sostituzione del soggetto appena nato il quale non ha alcuna capacità di discernimento, col passare del tempo si concretizza il diritto del minore a vedere riconosciuto alla propria opinione un peso proporzionale alla sua età e al suo grado di maturità. Difatti, il consenso dei genitori o dei tutori si dice "polimorfo"<sup>69</sup>: progressivamente la sua funzione cambia, fino a degradare del tutto quando il minore raggiunge la maggiore età e il suo consenso va a sostituire in modo pieno quello originariamente prestato dal legale rappresentante.

Per questi motivi, considerando che la partecipazione alle associazioni sportive costituisce un interesse primario dell'individuo, si dovrebbe consentire al minore consapevole del valore delle sue azioni, di esercitare la sua scelta già prima del limite dei 14 anni.

Facendo riferimento agli stadi della psicologia cognitiva<sup>70</sup> si potrebbe pensare ad un coinvolgimento del minore dell'età scolare; e che le sue idee siano predilette a partire dai 12 anni, fino ad arrivare a considerare il quattordicenne capace di prestare un effettivo consenso informato.

Inoltre, la partecipazione del minore oltre a dover avvenire attraverso metodi adeguati all'età deve avere come presupposto una informativa comprensibile al fine di rendere significativa la sua decisione. Ciò è stabilito in materia di trattamento dei dati. Il comma 2 dell'art. 2-*quinquies*, in conformità al Considerando 58 del GDPR, stabilisce che il titolare del trattamento deve redigere un'informativa con linguaggio chiaro e semplice, conciso ed esaustivo. In questo senso si aggiunge un'ulteriore tutela per il minore per il tramite dello strumento di un'informativa accessibile.

Il diritto del minore ad essere informato gli spetta anche quando il consenso deve essere prestato dal rappresentante legale (v. art. 3, co. 1 legge 219/2017<sup>71</sup>). Inoltre, il dovere di fornire le indicazioni necessarie a far comprendere le ragioni dell'intervento e i suoi effetti non è attenuato se, per le condizioni personali e le risorse culturali, risulta limitata la capacità di discernimento del destinatario dell'informativa. In questo senso, le qualità soggettive di

---

<sup>69</sup> G. Amore, *Protezione dei soggetti deboli e consenso informato nella sperimentazione clinica*, Torino, 2020, *Introduzione*, p. XVII.

<sup>70</sup> Già la bioetica ha usato gli stadi dello sviluppo cognitivo (dalla nascita fino a due anni stato "senso-monitorio"; dai due ai sei anni "pre-operazionale", dai sei ai dodici anni "concreto operativo"; dai dodici in poi "formale-operazionale") ideati dallo psicologo e filosofo Jean Piaget.

<sup>71</sup> Per l'art. 3, co. 2, il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore. Ma per il co. 1 la persona minore d'età deve *ricevere informazioni* sulle scelte relative alla propria salute *in modo consono alle sue capacità* per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

quest'ultimo possono incidere unicamente sulle modalità con cui viene erogata l'informazione.<sup>72</sup>

Una seconda riflessione dipende dal fatto che, come affermato dalla giurisprudenza, “stipulando il tesseramento l'atleta instaura un autentico rapporto contrattuale con la propria associazione sportiva e, conseguentemente, accetta le clausole statutarie e regolamentari della relativa federazione. Mediante il tesseramento, sia le società che gli sportivi manifestano la volontà di sottostare per il futuro alle disposizioni federali che disciplinano i contratti posti in essere nell'ambito dell'organizzazione sociale”.<sup>73</sup>

Ciò comporta che, mediante l'atto di iscrizione alla federazione derivano una serie di diritti personali, obblighi e doveri, alla cui violazione può seguire l'applicazione di sanzioni, anche severe, in capo all'atleta.

Per questa ragione, deve esserci una piena e autonoma adesione ai contenuti del tesseramento da parte del minore: essendo necessaria una manifestazione di volontà circa gli effetti del negozio, a dispetto del precetto normativo, si qualificherebbe male l'intervento del minore come mero “assenso”, dovendosi piuttosto interpretare come un vero consenso.

Tuttavia, per i principi dell'ordinamento italiano il compimento di un tale atto giuridico sarebbe precluso al minore a causa della sua incapacità d'agire.

D'altro canto, a sostegno della tesi potrebbero riportarsi le seguenti considerazioni.

In primo luogo, potrebbe ritenersi che per questo caso anche il nostro ordinamento si spinga verso un approccio più morbido che pure è adoperato in altri paesi europei riconoscendo al minore uno spazio di capacità al consenso.

Potrebbe altresì considerarsi che la materia dello sport rientra nel novero dei diritti fondamentali per garantire l'attuazione dei quali l'ordinamento predispone dei mezzi attraverso i quali esercitarli, com'è il consenso, e che anche il minore deve poterne disporre in concreto, a parità di condizioni con gli altri soggetti.

Se così non fosse, resterebbe la mera titolarità di un diritto che in quanto fondamentale spetta a chiunque e fin dalla nascita, ma che tuttavia sarebbe destinato a restare astratto non potendo il titolare disporre dello strumento del consenso, il quale è prodromico al godimento di quello.

Per questa ragione, dovrebbe respingersi la tesi negoziale del consenso in favore di un'interpretazione che lo considera quale manifestazione unilaterale e personale per la quale è sufficiente la sola capacità naturale di intendere e volere.

In questa circostanza, l'aspetto negoziale dell'atto giuridico resterebbe subordinato in quanto funzionale all'esercizio di diritti fondamentali. La valutazione del consenso come strumento di attuazione dei diritti della personalità comporterebbe, cioè, un effetto limitativo alla teoria negoziale.

Un'ulteriore soluzione potrebbe essere di scindere i diritti della partecipazione associativa dagli effetti di natura contrattuale che derivino dal tesseramento, e conseguentemente

---

<sup>72</sup> In tema di attività medico-chirurgica, Cass. III sez. civ., sent. n. 2177, del 4 febbraio 2016.

<sup>73</sup> Trib. Massa 15 aprile 2015, n. 396.

intendere come consenso la prima manifestazione di volontà e come assenso la seconda. Difatti, il tesseramento è lo strumento attraverso il quale si instaura la partecipazione alla vita sportiva per il fine della crescita della personalità di ogni membro che la costituisce (v. art. 2 Cost.); ma è anche evento dal quale generano questioni relative al diritto dei contratti.

Per alcuni aspetti, la partecipazione all'associazione è strettamente legata alla condizione personale dell'atleta: l'ammissione può essere condizionata al possesso di certi requisiti soggettivi e il tesseramento può essere precluso per motivi disciplinari o di incompatibilità. Inoltre, da esso deriva l'obbligo di osservanza di numerose regole: gli Statuti e i regolamenti possono imporre oneri e specifici vincoli di natura personale. In questo senso, possono derivare delle limitazioni ad altri diritti dell'associato, ad esempio, una limitazione alla libertà di prestare la propria attività in favore di soggetti diversi dalla società con la quale l'atleta si era impegnato (v. però oggi l'art. 31 d. lgs. 36/2021, modificato dall'art. 19 del d. lgs. del 2022 n. 163), compreso l'obbligo di non esercitare altre attività incompatibili con quella sportiva, ovvero delle sanzioni (es. ipotesi di responsabilità disciplinare)<sup>74</sup> che pure devono essere orientate alla rieducazione del minore.

Deriva che per gli aspetti legati alla dimensione associativa, i quali riguardano la disponibilità di situazioni giuridiche soggettive relative allo svolgimento della personalità, il minore dovrebbe prestare un consenso perché solo così sarebbe rispettata la sua autonomia e dignità.

Dall'altra parte, però, dal tesseramento derivano certe prestazioni contrattuali (pagamento delle quote associative, delle quote di partecipazione ai servizi sportivi, ecc.) ed obbligazioni rispetto alle quali la limitata capacità negoziale del minore giustificerebbe che a firmare il tesseramento siano anche i genitori. Un altro caso è quello di danno cagionato al terzo dal minore. Accanto alla responsabilità dell'atleta potrebbero essere chiamati a rispondere anche i genitori a titolo dell'art. 2048 c.c. Invero, anche qualora si eccepisse che nell'attività sportiva la vigilanza del genitore è in concreto impossibile, e anche nei casi in cui alcuna colpa possa essere loro attribuita; ciononostante, i genitori potrebbero restare coinvolti dalle richieste del creditore (perché il minore non ha un suo patrimonio, o perché l'avente causa preferisce rivolgersi a loro), fermo restando la possibilità per i genitori di esercitare l'azione di regresso verso i figli.<sup>75</sup>

Consegue che per tutti gli aspetti evidenziati potrebbe ritenersi quale consenso quello prestato dai genitori e semplice assenso quello del minore.

Infine, accanto alle ragioni indicate, a giustificare la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale all'atto del tesseramento potrebbero essere anche motivi legati alla

---

<sup>74</sup> V. art. 4, 1 b, Codice di Giustizia Sportiva del CONI, [https://www.coni.it/images/DEF\\_11.06.2014\\_CODICE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA\\_.pdf](https://www.coni.it/images/DEF_11.06.2014_CODICE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA_.pdf).

<sup>75</sup> A. Palazzo, *La filiazione*, cit., p. 748 e ss.

tutela e alla protezione dei minori. Del resto, anche recenti episodi hanno mostrato che nel contesto sportivo fenomeni pericolosi per il minore purtroppo si verificano spesso.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Ci si riferisce ai recenti casi di cronaca che hanno avuto come protagoniste le ginnaste della ritmica italiana. A seguito della denuncia dei genitori delle sportive, la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta. Le atlete sarebbero state sottoposte a vessazioni, offese, angherie, violenze fisiche e psicologiche e ad un regime di privazioni e digiuni da parte degli istruttori (v. l'articolo *La fabbrica dell'infelicità*, in *la Repubblica*, 6 novembre 2022, <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2022/11/06/la-fabbrica-dellinfelicit45.html?ref=search>).